Giovedì 18 giugno 2020

P9_TA(2020)0161

Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2683(RSO))

(2021/C 362/41)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

— visto il trattato sull'Unione europea (TUE),

— visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52,

— visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3,

— visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A. considerando che i lavori della commissione speciale costituita con la presente decisione dovrebbero sfociare nell'elaborazione di un approccio comune, globale e a lungo termine inteso a far fronte alle prove di ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici dell'UE e dei suoi Stati membri, non solo nel periodo che precede tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ma in maniera continua in tutta l'UE, sotto molteplici forme, tra cui campagne di disinformazione sui media tradizionali e sui social media volte a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche, sostegno finanziario diretto e indiretto o coercizione economica nei confronti di soggetti politici e atti di sovversione nei confronti della società civile;

B. considerando che tutti i casi noti di ingerenze straniere nei processi democratici e nelle istituzioni democratiche denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni;

C. considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze malevole fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo;

D. considerando che le ingerenze straniere sono usate in combinazione con pressioni economiche e militari per danneggiare l'unità europea;

1. decide di costituire una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, con le seguenti attribuzioni:

a) condurre un'analisi approfondita delle indagini secondo cui sono state violate o eluse norme elettorali fondamentali, in particolare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, con presunti finanziamenti politici provenienti da varie forme legali e illegali di società di comodo e donatori che utilizzano prestanome provenienti da paesi terzi;

b) individuare potenziali settori in cui siano necessarie misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei social media a intervenire al fine di contrassegnare i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot), di rivedere gli algoritmi per renderli quanto più possibile trasparenti quanto ai criteri di pubblicazione, priorità, condivisione, retrocessione e rimozione di contenuti, e di chiudere i profili di coloro che intraprendono comportamenti non autentici coordinati online o attività illecite per nuocere sistematicamente ai processi democratici o alimentare l'odio, senza compromettere la libertà di espressione;

c) contribuire al dibattito in corso su come rafforzare la responsabilità di contrastare le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, compresa la disinformazione, non esclusivamente da parte delle autorità pubbliche, ma anche in cooperazione con le imprese del settore tecnologico e dei social media e il settore privato in generale, al fine di sensibilizzare in merito al ruolo, ai doveri e alla responsabilità che tali attori hanno nella lotta alle ingerenze straniere, senza compromettere la libertà di espressione;

d) valutare azioni nazionali atte a imporre rigorose restrizioni alle fonti di finanziamento politico, dal momento che attori stranieri hanno trovato modalità legali e illegali per eludere le legislazioni nazionali e hanno offerto un sostegno occulto ai propri alleati contraendo prestiti presso banche estere, fornendo oggetti di valore in natura, sottoscrivendo contratti commerciali e di acquisto e ricorrendo a società di comodo, organizzazioni senza scopo di lucro, cittadini donatori prestanome, tecnologie emergenti in grado di assicurare l'anonimato, pubblicità online e organi d'informazione estremisti online, nonché facilitando attività finanziarie; individuare possibili settori in cui siano necessarie azioni in materia di finanziamento dei partiti politici e delle campagne politiche;

e) suggerire un'azione coordinata a livello dell'UE per affrontare le minacce ibride, tra cui gli attacchi informatici rivolti a obiettivi militari e non militari, le operazioni di *hack-and-leak* (intrusione in siti informatici e diffusione di dati riservati) ai danni di legislatori, funzionari pubblici, giornalisti, candidati e partiti politici, come pure lo spionaggio informatico finalizzato al furto di proprietà intellettuale delle imprese e al furto di dati sensibili dei cittadini, giacché tali minacce non possono essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli; valutare l'aspetto relativo alla sicurezza di tali minacce, che possono avere gravi implicazioni politiche, economiche e sociali per i cittadini europei;

f) esaminare la dipendenza dell'UE dalle tecnologie straniere nelle catene di approvvigionamento delle infrastrutture critiche, compresa l'infrastruttura di Internet, e fra l'altro in materia di hardware, software, applicazioni e servizi, e individuare le azioni necessarie per rafforzare la capacità di contrastare la comunicazione strategica da parte di soggetti terzi ostili e di scambiare informazioni e migliori prassi in tale ambito; sostenere e incoraggiare il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e buone prassi al fine di contrastare le minacce e affrontare le attuali carenze;

g) individuare, valutare e proporre modalità per affrontare le violazioni della sicurezza all'interno delle istituzioni dell'UE;

h) contrastare le campagne di informazione e la comunicazione strategica di paesi terzi malevoli, comprese quelle che si appoggiano ad attori e organizzazioni stabiliti in Europa, che ledono gli obiettivi dell'Unione europea e che sono concepite per influenzare l'opinione pubblica europea al fine di ostacolare il raggiungimento di una posizione comune dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni inerenti alla PESC e alla PSDC;

i) chiedere la collaborazione di tutti i servizi e le istituzioni competenti, a livello dell'UE e dei suoi Stati membri, che reputi pertinenti ed efficaci per l'adempimento del suo mandato;

2. sottolinea che la raccomandazione della commissione speciale sarà tenuta in considerazione dalle commissioni permanenti competenti nella loro attività;

3. decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

Giovedì 18 giugno 2020

4. decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5. decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6. decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

7. decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8. decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

9. decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.

[1] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).